



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

**DIPARTIMENTO DI ECONOMIA INTERNAZIONALE
DELLE ISTITUZIONI E DELLO SVILUPPO**

Carlo Beretta

**Accordi, regole sociali, giudici e tribunali
Parte II**

N. 1502

VP VITA E PENSIERO

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA INTERNAZIONALE
DELLE ISTITUZIONI E DELLO SVILUPPO

Carlo Beretta*

Accordi, regole sociali, giudici e tribunali
Parte II[†]

N. 1502

VP VITA E PENSIERO

* DISEIS and Faculty of Political and Social Sciences, Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1 20123 Milano – ITALY. carlo.beretta@unicatt.it

[†] Financial support from the Catholic University of Milan under the D.1 2014 research project on “Mercati incompleti e relazioni personalizzate” is gratefully acknowledged.

Comitato direttivo

Carlo Beretta, Angelo Caloia, Guido Merzoni, Alberto Quadrio Curzio

Comitato scientifico

Carlo Beretta, Ilaria Beretta, Simona Beretta, Angelo Caloia, Giuseppe Colangelo, Marco Fortis, Bruno Lamborghini, Mario Agostino Maggioni, Guido Merzoni, Valeria Miceli, Fausta Pellizzari, Alberto Quadrio Curzio, Claudia Rotondi, Teodora Erika Uberti, Luciano Venturini, Marco Zanobio, Roberto Zoboli

Prima di essere pubblicati nella Collana Quaderni del Dipartimento di Economia internazionale, delle istituzioni e dello sviluppo edita da Vita e Pensiero, tutti i saggi sono sottoposti a valutazione di due studiosi scelti prioritariamente tra i membri del Comitato Scientifico composto dagli afferenti al Dipartimento.

I Quaderni del Dipartimento di Economia internazionale, delle istituzioni e dello sviluppo possono essere richiesti alla Segreteria (Tel. 02/7234.3788 - Fax 02/7234.3789 - E-mail: segreteria.diseis@unicatt.it).

www.unicatt.it/dipartimenti/diseis

Università Cattolica del Sacro Cuore, Via Necchi 5 - 20123 Milano

www.vitaepensiero.it

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail: autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

All rights reserved. Photocopies for personal use of the reader, not exceeding 15% of each volume, may be made under the payment of a copying fee to the SIAE, in accordance with the provisions of the law n. 633 of 22 april 1941 (art. 68, par. 4 and 5). Reproductions which are not intended for personal use may be only made with the written permission of CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail: autorizzazioni@clearedi.org, web site www.clearedi.org.

© 2015 Diseis

ISBN 978-88-343-3174-3

Abstract

Starting with a prisoner's dilemma, a simple taxonomy of the possible characteristics of a game is introduced. This forms the basis for discussing repeated interactions and the emergence of personalised rules used in durable relationships. When by their nature, interactions are sporadic, much of the same results can be obtained by the use of social rules. Finally, the use of formal contracts, typically incomplete, and a third party to solve conflicts is outlined. The Appendix contains a summary introduction to the problem of incompleteness of norm systems.

JEL A1,C7

INDICE

Il ruolo dei giudici e dei tribunali	pag. 7
Riferimenti bibliografici	19
Appendice al capitolo 8 - Una digressione sul problema della completezza e coerenza di un sistema di norme	20

Il ruolo dei giudici e dei tribunali

Nel caso di interazioni sporadiche o di relazioni potenzialmente durature che possono però essere interrotte senza costi rilevanti da almeno una delle parti, sostenere il rispetto di accordi volontariamente presi può essere molto difficile. Non solo limitarsi ai giochi a due persone, magari con una struttura del tipo di quella del dilemma del prigioniero è molto limitante ma richiede sempre l'esistenza di una collettività in grado di accertare e che accetta di sanzionare comportamenti devianti rispetto alla norma. Quando poi si ha a che fare con decisioni sull'uso di beni posseduti in proprietà comune o beni pubblici, i problemi si complicano ulteriormente.

Nel tempo, molte delle norme che si era in grado di sostenere con la sanzione sociale sono cadute in desuetudine e sono state sostituite nel loro ruolo dall'introduzione di norme legislative, sostenute dal monopolio della forza attribuita innanzitutto allo stato e dall'introduzione di apparati di tutela dell'ordine pubblico e di risoluzione dei conflitti attraverso l'intervento dell'apparato giudiziario.

Le ragioni sono molteplici e si potrà fare riferimento solo ad alcune di esse. Per molti beni, la proprietà comune è stata sostituita dalla proprietà privata. Molte delle interazioni personalizzate, invece di essere sorrette dalla sola potenziale ripetizione, sono state formalizzate e tradotte in contratti che possono essere fatti valere presso un giudice. Tutto ciò ha portato ad un'espansione sia delle aree di libertà, sia di responsabilità individuale, con notevoli riflessi anche sulla concezione di sé della persona.

Per fare un esempio relativamente semplice e non troppo lontano nel tempo,¹ nell'economia lombarda della seconda metà dell'800 e della prima metà del '900 l'unità produttiva di base era la famiglia che possedeva una piccola proprietà terriera sufficiente comunque a fornirla del reddito necessario per la propria sussistenza, secondo gli standard di vita dell'epoca.

In questa famiglia era relativamente facile osservare quanto

¹ Che comunque interessa molte economie in via di sviluppo ancora oggi.

il singolo lavorasse, era molto più difficile accertare, se non in maniera molto approssimativa ed incerta, quanto del prodotto fosse dovuto a ciascuno dei suoi componenti. Sia le decisioni sull'utilizzazione delle risorse, del lavoro in particolare, sia quelle sulla ripartizione dei frutti erano concentrate nel capofamiglia, da cui dipendevano non solo i figli² ma anche le loro famiglie una volta sposati.

Con l'espandersi delle attività manifatturiere, i bambini ed i giovani sono i primi a venir impiegati fuori dall'azienda familiare e finiscono per continuare in questo impiego anche al crescere dell'età. Lavorare presso un'azienda vuol dire diventare percettori di reddito, un reddito attribuito al lavoro di una particolare persona, sottratto quindi alla determinazione del capofamiglia. Anche se viene destinato alla famiglia nel suo insieme, si forma un'idea di cosa è dovuto a sé, su cosa si può contare se ci si separasse dalla famiglia d'origine. Le famiglie dei figli tendono a rendersi indipendenti da quella del capofamiglia, nella misura in cui sono in grado di farlo, a pretendere propri spazi di autonomia che sono in grado di difendere dall'intrusione altrui.

Si dissolve la famiglia patriarcale, si dissolve la corte mano mano che i figli sono in grado di costruirsi una propria casa, tipicamente unifamiliare, separata ed indipendente dalle altre. A livello individuale non si opera più in un ambiente in cui tutti hanno le stesse informazioni su tutti, sul complesso delle scelte, dei valori e dei modi di vivere di ciascuno, e questa informazione è conoscenza comune. Si lavora in fabbrica, un ambiente separato da quello del paese, assumendo un'identità rispetto ai compagni di lavoro. Si ha un'identità come marito o padre ma anche quella di colui che esercita una certa professione o fa un certo tipo di lavoro, quella che si presenta nella vita politica, se vi si partecipa, quella di chi professa una determinata religione, che fa parte di uno stato, e così via, molte di queste identità sempre più protette da una sfera di privatezza. Sorgono problemi di

² Le figlie, dopo il matrimonio, andavano a far parte della famiglia dello sposo.

integrazione delle varie identità³ e la molteplicità dei modi in cui ciò avviene indebolisce il senso di appartenenza a una cultura comune. Si allentano così i vincoli che quest'ultima impone a sé e la responsabilità che si sente nei suoi confronti per assicurarne la sopravvivenza e la trasmissione.

Si è fatto cenno sopra al fatto che le regole sociali hanno in genere alti costi per accertare se vi sia stata violazione dei patti, da parte di chi e in che misura, da un lato, e grandi difficoltà nel graduare la sanzione da somministrare. Occorre, ad esempio, che ciascuno osservi e si sappia osservato da ciascun altro membro della collettività o, in parziale alternativa, che vi siano efficaci canali di diffusione di informazione credibile.⁴ Deve essere possibile trasmettere informazione, almeno quella veritiera, con bassi costi per chi lo fa.⁵ Non solo ciascuno deve farsi giudice del comportamento altrui, ma deve poi agire in conformità al giudizio che si è formato, sopportandone gli eventuali costi.⁶ L'aumentata eterogeneità dei valori e dei com-

³ Questo problema è forse ancora più forte per le generazioni giovani, che vivono ambienti che spesso non sono comunicanti tra di loro, quello della famiglia, del gruppo di amici, della scuola, dei luoghi di ritrovo, ambienti che sembrano richiedere ciascuno un'identità particolare, non sempre compatibile con quella richiesta dagli altri ambienti in cui pure si vive.

⁴ Nell'opinione comune e nella letteratura del secolo scorso, questa funzione veniva assolta dalle comari del villaggio, dalle sedute dal parrucchiere, ecc. La velocità di diffusione dell'informazione era garantita, molto meno la sua affidabilità.

⁵ Nei piccoli paesi, era difficile che un ragazzo cominciasse a fumare senza essere visto da qualche vicino che avrebbe ritenuto suo dovere informare i genitori. Molti genitori oggi riterrebbero questa un'intrusione intollerabile, nella vita dei figli e forse soprattutto nell'esercizio e successo nel proprio ruolo di educatori. Parallelamente, la difficoltà di trovare testimoni di incidenti o crimini sembra cresciuta negli ultimi decenni.

⁶ Testimoni di ubriachezza, si preferisce ignorare il fatto e tirar dritto, invece di far qualcosa per lo sventurato, fosse pure solo avvertire i suoi congiunti. Si lamenta il dilagare dell'evasione fiscale e magari si punta a dito il probabile evasore, ma si sorvola sulla richiesta di scontrino al bar o di fattura all'idraulico.

portamenti giudicati ammissibili rende incerto sia il giudizio da dare, sia la liceità di un intervento sanzionatorio.⁷ Questo rende estremamente fragile l'uso della sanzione sociale in società in cui si ha una stratificazione crescente,⁸ con una composizione che varia rapidamente nel tempo per la maggior mobilità che si traduce in arrivo di nuove persone, con culture diverse, e uscita di altre.

Questo è accaduto non solo per i rapporti tra i privati ma anche per quelli con lo stato: il dovere di partecipare alla difesa del paese è venuto a poggiare sempre più su norme giuridiche formalmente codificate, fino a trasformarsi in semplice dovere di pagare le imposte che servono a coprire questo servizio; il ricorso alle reti sociali di sicurezza ha richiesto sempre meno giustificazioni ed è sempre più stato visto come l'esercizio di un diritto incondizionato.⁹

Gran parte delle norme giuridiche, molto spesso, anche se non sempre, dettano il comportamento o lo vincolano, in situazioni in cui la razionalità individuale spinge a scelte che sono dannose per la collettività nel suo complesso.¹⁰ Molto di quello che si dirà nelle pa-

⁷ In treno, invitare alla moderazione chi urla attaccato al telefonino è diventato un gesto molto raro e si tollera che la gente ascolti musica rap a tutto volume mentre sta guidando in città, nel cuore della notte.

⁸ Man mano che la società si sviluppa, si ha sia differenziazione degli agenti, sia formazione di collettività specializzate in certi settori e in certi tipi di interazioni. Molto spesso formalmente o informalmente si stabiliscono sia rapporti più o meno paritari, sia gerarchici tra queste collettività specializzate.

⁹ Si può ritenerlo fortunato o sfortunato ma il cambiamento è testimoniato dalla scomparsa di detti una volta di uso comune. Essere scartati alla visita di leva e non fare il servizio militare ostacolavano il matrimonio perché: "Chi non è buono per il re, non è buono per la regina." Ricorrere, anche giustificatamente, alle reti di protezione sociale poteva escludere dalla civile conversazione all'osteria, secondo il detto: "Taci tu, che sei iscritto all'ECA." Ma era un periodo in cui, anche dai pulpiti, si insisteva sul precetto paolino secondo cui: "Chi non lavora, neppure mangi." Erano detti che, in condizioni in cui era relativamente facile trovare un'occupazione e rendersi economicamente autonomi, erano forse giustificati.

¹⁰ Si pensi alle norme sul rispetto delle libertà o della proprietà altrui, a quelle sul pagamento delle imposte necessarie al finanziamento della produzione di beni pubblici, ecc.

gine che seguono riguardano queste situazioni ma, per semplicità, si partirà facendo invece riferimento a interazioni in cui sono coinvolti gli interessi di due soli individui, ad esempio, di due o pochi agenti che liberamente e volontariamente abbiano sottoscritto patti reciproci. Di fatto, ci si limiterà a casi in cui il conflitto è generato dal contrasto tra interessi essenzialmente individuali.

Una via spesso percorsa per ovviare ai problemi di affidabilità reciproca soprattutto nell'ambito di interazioni destinate ad essere sporadiche ed occasionali è quella dell'introduzione di un terzo arbitro a cui possa ricorrere la parte che ritiene di essere stata lesa dal mancato rispetto di un accordo liberamente e volontariamente sottoscritto. Ha una tradizione molto antica. Un caso molto studiato è quello dell'introduzione di tribunali nelle fiere medioevali, tribunali che in genere non erano in grado di imporre sanzioni ma avevano la funzione di rendere pubblica l'avvenuta violazione del patto, di attribuire la responsabilità del fatto, eventualmente stabilire ammende che non avevano però il potere di esigere che fossero pagate. Era la comunità dei mercanti che, avuta la notizia della decisione del tribunale, aveva la possibilità di escludere il deviante dalla partecipazione ad altre fiere.¹¹ Nelle forme moderne, il ruolo di terzo arbitro è solitamente affidato a giudici e tribunali che invece sono dotati del potere di imporre sanzioni, eventualmente anche l'esatto adempimento del contratto stipulato.

I vantaggi di questa soluzione sono ovvi. Senza necessità di stabilire relazioni potenzialmente durature, permettono agli agenti che interagiscono di decidere il proprio comportamento, gli obblighi che si assumono reciprocamente e i risultati da raggiungere, tenendo conto delle peculiarità della situazione in cui si trovano le controparti e delle caratteristiche personali di queste ultime, in genere in maniera da massimizzare i guadagni generati dall'interazione. Rispetto alle norme sociali, permettono quindi di adattare il contenuto dell'accordo stipulato alle particolari condizioni in cui si trovano gli agenti interessati e alla natura dell'interazione e di graduare la puni-

¹¹ Su questo punto si veda, ad esempio, Milgrom - North - Weingast (1990).

zione minacciata alla gravità della violazione. La presenza di un terzo arbitro, soprattutto se dotato del potere di imporre sanzioni e dettare comportamenti, fornisce gli incentivi al corretto soddisfacimento degli impegni sottoscritti. Il rispetto della decisione del giudice o dell'arbitro da parte di chi viene ritenuto in fallo risolve poi il conflitto, tendenzialmente senza conseguenze e strascichi futuri per il sanzionato.

In realtà, questa via, accanto ai vantaggi sopra menzionati, ha molti problemi di applicazione concreta. In primo luogo, almeno nell'ottica fin qui adottata, il ricorso al giudice o a un terzo arbitro è un sostituto di altri strumenti che rendono credibile il rispetto degli accordi. Essendo, in molti casi anche se non sempre, un sostituto, diventa rilevante vedere quanto sia costoso rispetto agli altri e chi debba sopportarne i costi. Nel caso di interazione ripetuta, il costo di assicurare l'affidabilità ricade interamente sulle parti. Nel caso della regola sociale, molto dipende da qual è la via attraverso cui si procede ad accertare la violazione e l'applicazione della sanzione.¹² Nel caso dell'arbitrato, il costo della procedura ricade praticamente per intero sulle parti, ma quando si ricorre al giudice, esso ricade in misura rilevante sulla collettività. Ovviamente la collettività ottiene un beneficio dall'assicurare il rispetto dei diritti individuali ma, soprattutto nei casi di incertezza, un'inadeguata distribuzione degli oneri tra le parti in lite e la collettività può indurre ad un eccessivo ricorso ai tribunali, erodendo la praticabilità delle altre vie.¹³

¹² Sopra, si sono indicati casi in cui la punizione somministrata da un membro ad un altro, ma a nome della comunità nel suo complesso, ponga problemi proprio per il modo in cui distribuiscono costi e benefici della riaffermazione della norma sociale.

¹³ Uno dei problemi più preoccupanti è quello dell'esplosione dei costi, diretti ed indiretti, associati all'uso dei tribunali come percentuale del PIL. La discussione su questo punto è particolarmente vivace negli USA. Da noi, la discussione riguarda, ad esempio, la definizione dell'ambito ed estensione delle così dette controversie bagatellari, risolte con procedure abbreviate e meno costose. Sarebbe comunque interessante esaminare le statistiche sulle penalità inflitte dai giudici ai ricorrenti per liti temerarie.

In secondo luogo, richiede che l'impegno o l'accordo sia formalizzato e scritto nelle modalità appropriate.¹⁴ Ciò che ha senso scrivere in un contratto¹⁵ però non è tutto ciò che è osservabile dalle parti dell'interazione circa il suo adempimento ma solo ciò che è verificabile da un terzo che non ne è parte e che del comportamento tenuto nel suo ambito può conoscere solo alcuni profili.

Quando si ricorre all'arbitrato, si ha cura che il collegio arbitrale sia formato da esperti nel particolare tipo di transazioni oggetto della lite. Quando si ricorre al giudice, non si può dare per scontata una conoscenza approfondita e particolareggiata di ciò che viene ritenuto comportamento corretto in un determinato ambito né la capacità di valutare l'entità dell'eventuale violazione e di decidere la corretta sanzione. Il giudice dovrà perciò avvalersi del parere di esperti appositamente nominati. Sia nel caso di arbitrato, sia in quello di ricorso al giudice, è importante perciò l'esistenza di una comunità dotata di regole sociali del tipo di quelle discusse nella sezione precedente e assicurare che, vuoi i membri del collegio arbitrale, vuoi i periti nominati dal tribunale, abbiano i corretti incentivi ad adempiere ai propri compiti.

Per chi ritiene di essere stato danneggiato dal comportamento scorretto della controparte, ricorrere al giudice ha dei costi. V'è l'esigenza del rispetto delle forme prescritte nella stipulazione del contratto, la decisione su cosa inserire e specificare in tema di impegni reciproci.¹⁶ Normalmente, v'è la necessità di usare avvocati e patrocinatori, importanti già nel decidere la composizione del collegio arbitrale, ma soprattutto nella presentazione e discussione del caso davanti al giudice. V'è l'alea sulla decisione degli arbitri o dei giudici, soprattutto quando v'è grande differenza tra ciò che è osservabile dalle controparti e ciò che è verificabile da terzi. Soprattutto è incerta

¹⁴ Dal momento che gran parte degli usi e delle tradizioni di una società sono taciti, raramente si può pretendere il loro rispetto attraverso i tribunali.

¹⁵ Ma, *mutatis mutandis*, una limitazione simile vale anche per la formulazione delle norme giuridiche.

¹⁶ In una relazione potenzialmente duratura, molti di questi aspetti vengono regolati informalmente, a voce, o sono addirittura taciti.

la valutazione dell'entità della violazione e la determinazione della sanzione.¹⁷

La fonte di incertezza più importante circa le decisioni del giudice è però molto più radicale: spesso è chiamato a decidere dovendo applicare principi fondamentali, non ordinabili e che non sembrano consentire intercomparabilità dei valori in gioco, che trascinano in direzioni diverse se non antitetiche.

Un esempio molto noto tra gli economisti riguarda la controversie tra le compagnie d'aviazione, da un lato, le imprese che forniscono carburante per gli aerei, dall'altro. Fino agli inizi degli anni '70, solitamente stipulavano contratti a lungo termine che specificavano sia le quantità, sia i prezzi del carburante che dovevano essere applicati, solitamente con la clausola *buy or pay*. La sostanziale stabilità del prezzo del petrolio tipica dei decenni precedenti viene però improvvisamente meno dopo il primo shock petrolifero. Le compagnie che forniscono il carburante chiedono una revisione dei contratti che viene però rifiutata da quelle del trasporto aereo e la controversia viene portata di fronte ai giudici. Questi devono decidere se ritenere prevalente il principio secondo cui *pacta sunt servanda*, o quello che vuole che lo siano *rebus sic stantibus*. Trascurare il primo significa rendere incerto il rispetto dei contratti stipulati. Trascurare il secondo può portare a limitare il ruolo della libera e volontaria stipulazione del patto: possono presentarsi situazioni in cui, se avesse tenuto in conto le situazioni imprevedute che si sono verificate, una delle parti certamente non avrebbe sottoscritto il contratto o avrebbe posto adeguate clausole liberatorie.¹⁸ Nell'esempio in questione, data l'entità

¹⁷ Anche quando il rispetto fedele del contratto può essere imposto, ragioni di efficienza possono spingere il giudice a imporre, in sua vece, la refusione del danno. Il giudice può trovarsi a dover contemperare il perseguimento di più obiettivi tra loro contrapposti, un tema su cui si tornerà tra breve.

¹⁸ Naturalmente, se le situazioni in questione si sono presentate, erano possibili. Il fatto che fossero possibili le rende prevedibili? Se sì, entrambe le parti hanno la stessa informazione e perciò arrivano a valutazioni simili, se non uguali, della loro probabilità? Ma per la risposta a queste domande bisogna rivolgersi al giurista.

degli aumenti del prezzo del greggio, trascurare i secondi, facendo un'ipotesi estrema dalle conseguenze paradossali, poteva precipitare le compagnie petrolifere in gravi difficoltà, addirittura poteva metterle in pericolo la sopravvivenza, e in questo caso portare al *nemo ad impossibilia tenetur*.

Ovviamente il vero nodo è costituito dal fatto che ribadire il primo principio rende ogni contratto a lungo termine rischioso, se le condizioni esterne al contratto mutano profondamente, anche se il rischio non è necessariamente distribuito asimmetricamente; ribadire il secondo, e quindi ammettere la possibilità di revisione delle clausole contrattuali, diminuisce l'esposizione al rischio ma svuota le ragioni dei contratti a lungo termine. Si fa un contratto di questo tipo proprio per rendere certe le condizioni dell'interazione.

La realtà americana dell'epoca è caratterizzata da modificazioni improvvisate ed imprevedibili, in cui legarsi con contratti a lungo termine diventa più costoso. Cambiano molti dei prezzi relativi più importanti, soprattutto il tasso d'inflazione aumenta rapidamente ed il mercato finanziario diventa molto più imprevedibile. Il fatto che nella maggior parte dei casi si sia data prevalenza al principio secondo cui *pacta sunt servanda* si è tradotto in crisi di molti dei rapporti personalizzati potenzialmente duraturi, l'espansione dell'uso dei mercati spot e di contratti a breve in luogo delle contrattazioni a lunga, con effetti assai profondi sul funzionamento delle imprese.¹⁹

Il tipico contratto a lungo termine è quello legato all'emissione e sottoscrizione di prestiti obbligazionari in presenza di tassi d'inflazione imprevedibili. Non si hanno ovviamente ricorsi al giudice per la revisione delle condizioni di questo tipo di contratti, perché si suppone che il rischio d'inflazione sia già tenuto in conto al momento in cui vengono stipulati. Mutano però i mercati finanziari in cui cambia il peso dato alle azioni rispetto alle obbligazioni nei portafogli delle imprese finanziarie e in definitiva dei risparmiatori. Di conseguenza, nella gestione delle imprese muta il peso dato agli

¹⁹ La decisione dei giudici ha perciò avuto effetti di politica economica molto profondi, anche se difficilmente valutabili. In questo modo, l'apparato giudiziario ha invaso il campo di quello esecutivo e legislativo?

aspetti finanziari, e ai responsabili della loro gestione, rispetto a quello dei responsabili degli aspetti più direttamente produttivi. Molti degli assetti proprietari tradizionali vanno in crisi, e con essi molti dei legami con le imprese a monte e a valle, e quello con i dipendenti. Ovviamente, gli effetti sono più pesanti per alcuni settori, come quello siderurgico, automobilistico, in genere in tutti i settori in cui il progresso tecnologico è relativamente lento, che tradizionalmente privilegiavano rapporti a lunga, mentre vengono colpiti molto meno quelli che, proprio per la rapidità dei mutamenti nelle conoscenze e nelle tecnologie, come quelli legati alle telecomunicazioni, alle biotecnologie, ecc., non hanno la convenienza a stabilire rapporti di durata troppo lunga.

Ma, ritornando al tema di questo paragrafo, incertezza dell'esito e costi della procedura fanno sì che, almeno nel caso di violazioni nell'ambito di una relazione potenzialmente duratura, il ricorso al giudice sia l'*extrema ratio*: tipicamente essa mette fine alla relazione stessa o per lo meno riduce grandemente il ruolo dell'affidabilità reciproca tra le parti. Anche quando la relazione è sporadica e prevedibilmente destinata a non ripetersi, l'alternativa al ricorso ai tribunali è quello di denunciare pubblicamente la violazione fidando sul fatto che il resto della collettività creda nella denuncia e sugli effetti che la perdita di reputazione della controparte e le altre sanzioni sociali, se possibile, provvedano ad irrogare l'appropriata punizione. Naturalmente, questo comporta la rinuncia a veder rifusi i danni subiti.

L'esperibilità del ricorso alla sanzione sociale dipende ovviamente dall'esistenza di una comunità che si fa carico di somministrare punizioni. Man mano che le comunità diventano più grandi, che la stabilità della composizione diminuisce per effetto della maggior mobilità degli agenti e quindi del numero di ingressi e di uscite, che i valori perseguiti dagli agenti diventano più eterogenei e che diminuisce l'osservabilità reciproca, tanto nel proprio ruolo di controparti, quanto di applicatori della punizione, l'efficacia di questa via svanisce rapidamente. Questo spiega, almeno in parte, l'incremento del ricorso al giudice e degli oneri sopportati dalla col-

lettività nel suo complesso per l'uso di questo strumento negli ultimi decenni.

L'indebolimento della regola sociale e soprattutto la crescita delle dimensioni della collettività rilevanti per le decisioni collettive hanno avuto però anche conseguenze più importanti.

Le decisioni sulla produzione ed il finanziamento dei beni pubblici, difesa contro il nemico esterno, ordine pubblico e amministrazione della giustizia in primo luogo, ma poi anche sanità, istruzione, rete infrastrutturale²⁰ e reti di sicurezza sociale,²¹ pongono tutti problemi di decisioni collettive che è ottimale organizzare a livello non di singole piccole comunità ma su scala nazionale. Sia nel decidere il livello di offerta di ciascuno dei beni pubblici, sia nel momento della ripartizione degli oneri, i singoli si trovano a decidere in condizioni di gioco in cui la semplice rivelazione non corretta delle proprie preferenze e delle condizioni in cui ci si trova fornisce strategie che possono essere razionali dal punto di vista individuale ma precipitano la collettività in una posizione inefficiente nel senso di Pareto. Si può cercare di limitare le perdite di efficienza²² attraverso un opportuno disegno delle istituzioni che trasferiscano, in misura diversa a seconda dei campi con cui si ha a che fare, il potere decisionale dall'individuo o da piccole comunità allo stato nel suo complesso.

Ad esempio, nel campo della definizione e protezione delle sfere di autonomia individuale, si è cercato di porre un limite all'inevitabile aleatorietà del giudizio sociale²³ e ai costi dell'applicazione della sanzione che sorreggeva il rispetto delle rego-

²⁰ Strade, ponti, ferrovie, reti elettriche e telematiche, ecc.

²¹ Sistemi pensionistici e previdenziali, indennità di disoccupazione, copertura dai rischi per malattie professionali e incidenti sul lavoro, ecc.

²² Ovviamente si vorrebbero eliminare simili perdite ma, per molte ragioni, non è realistico porsi un simile obiettivo.

²³ Si pensi ai casi di giudizio sommario e di linciaggio di cui il celebre "Impiccalo più in alto" fornisce una testimonianza.

le²⁴ trasferendo il giudizio ai tribunali e ai giudici soprattutto in materia penale. Ma anche nel campo del diritto privato, alla definizione largamente tacita del contenuto delle sfere di autonomia individuale e del comportamento atteso si è sostituita la definizione legislativa, man mano che questa diventava necessaria o opportuna.

Trasferire la determinazione del comportamento da tenere dal livello individuale a quello collettivo consente di evitare i costi ed accorciare i tempi necessari perché si formi una regola collettiva.

²⁴ Si pensi alle regole delle faide, purtroppo non scomparse col Medioevo.

Riferimenti bibliografici

- Arrow K. J. (1963) *Individual values and social choice*, Wiley, New York, I ed. 1953
- Beretta C.(2011) *Elementi di teoria della scelta*, EDUCatt, Milano
- Gintis H. (2009) *The bounds of reason*, Princeton University Press, Princeton
- Greif A. (2006) *Institutions and the path to the modern economy. Lesson from medieval trade*, Cambridge University Press, Cambridge
- Hirschman A. O. (1977) *The Passions and the Interests: Political arguments for capitalism before its triumph*, Princeton University Press, Princeton
- Kreps D. (1990) *A course in microeconomic theory*, Princeton University Press, Princeton
- Kreps D. M., Milgrom P. R., Roberts J., Wilson R. (1982) Rational cooperation in the finitely repeated prisoners' dilemma, *Journal of Economic Theory*, vol. 27(2), pp. 245-52
- MasColell A. - Whinston M. D. - Green J. R. (1995) *Microeconomic theory*, Oxford University Press, Oxford
- Milgrom P. R., North D. C., Weingast B. R. (1990) The role of institutions in the revival of trade: the law merchant, private judges, and the Champagne fairs, *Economics and Politics*, vol. 2(1), pp. 1-23
- Rabin M. (1993) Incorporating fairness into game theory and economics, *American Economic Review*, vol. 83(5), pp. 1281-1302
- Sen A. K. (1970) "The impossibility of a Paretian liberal", *Journal of Political Economy*, 78(1), 152-57

Appendice al capitolo 8

Una digressione sul problema della completezza e coerenza di un sistema di norme

Nell'esempio fatto nella sezione sul ruolo di giudici e tribunali, si è in presenza di due principi basilari che possono entrare in conflitto. Vi sono due criteri di giudizio che ordinano in maniera diversa possibili stati del mondo. Quel che ci si chiede è se esistano possibilità di arrivare ad un criterio superiore, derivato da quelli di partenza,²⁵ che ordini in maniera completa e coerente tutti i possibili stati del mondo. Ovviamente, non ogni criterio superiore è accettabile.²⁶ Si vuole che sia derivato dai criteri di base e dunque che, almeno in una certa misura li rispetti.

Molto più dell'insieme delle regole sociali, l'assetto legislativo richiede che le norme introdotte formino un sistema coerente. Almeno idealmente, gran parte di esse deve poter essere derivata da pochi principi generali ed astratti, possibilmente universali. È la coerenza che consente di dedurre la regolazione di casi particolari dai principi generali e la compatibilità della normativa applicata ad un settore con quella applicata ad altri. La generalità, astrattezza ed universalità dei principi di base dovrebbero inoltre portare alla completezza della regolamentazione stessa. Se ciò fosse possibile, con un'avvertenza introdotta tra breve, il criterio superiore sarebbe in grado di decidere, anche se non sempre in maniera univoca,²⁷ come

²⁵ Se si vuole avere una qualche possibilità di riuscita nell'impresa, bisogna che ciascuno di questi criteri generi un ordinamento completo e coerente dei possibili stati.

²⁶ Se l'insieme degli stati del mondo possibili fosse finito, anche se grande a piacere, si possono costruire moltissimi ordinamenti completi e coerenti su di esso e poi scegliere a caso uno di essi, ma in questo modo non si tiene praticamente in alcun conto il modo l'ordine generato dai criteri di base.

²⁷ Il fatto che non necessariamente decida in maniera univoca dipende dal fatto che il criterio superiore può dichiarare indifferenti due stati alternativi, e dunque la non univocità sarebbe un problema minore.

ogni conflitto debba essere risolto. Usando il linguaggio giuridico, usando l'analogia si sarebbe in grado di decidere senza che sia necessario introdurre norme specifiche al caso portato in giudizio e dunque il ruolo del giudice si ridurrebbe alla semplice applicazione della normativa di base, senza possibilità e necessità di interpretazione.

Tenendo conto dello spazio per l'applicazione dell'analogia e i vincoli posti dalla coerenza, l'idea che vi possa essere incertezza del diritto, che si possano essere incertezze, se non sulla norma da applicare a determinate circostanze, sulla sua interpretazione e contenuto, che il giudice abbia altro compito che quello di stabilire in quale fattispecie rientri il caso in discussione, sembra peregrina fuori da un caso di cui conviene sbarazzarsi subito.

I principi di base regolano “possibili stati del mondo” ma questo insieme cambia nel tempo. Certamente ci sono situazioni che non si pensavano possibili, evoluzioni della materia da normare, man mano che si aprono campi nuovi. Prima della costruzione e diffusione dell'aereo, elaborare un diritto aeronautico sembra superfluo. L'aereo è un mezzo di circolazione e certamente esisteva anche prima dell'aereo un diritto della circolazione. Bastavano i principi affermati in questo diritto per regolare anche la circolazione aerea? No, dal momento che sorgevano nuove modalità di interazione e di conflitto. Per la circolazione stradale basta decidere se si rispetta la sinistra e la destra, nell'aria²⁸ vi è anche la possibilità di un sopra e di un sotto. L'incompletezza qui si riferisce al sorgere di possibilità e casi nuovi difficilmente trattabili sulla base dei principi generali esistenti, di fattispecie che ancora devono essere definite. Uno dei principali compiti delle Camere è proprio quello di discutere e approvare nuove disposizioni legislative, perciò proprio di completare la normativa nei casi a cui si sta facendo riferimento.²⁹

I problemi a cui si è interessati nascono però dal fatto che

²⁸ E sott'acqua.

²⁹ Già ammettere questo, però, da un lato sembra porre limiti all'astrattezza, universalità e generalità della normativa esistente, dall'altro richiede di ammettere che sia affetta da incompletezza, anche se solo di un particolare tipo, e che questa incompletezza possa generare incertezza del diritto.

ogni ordinamento giuridico persegue molteplici obiettivi: garantire il rispetto di sfere di libertà, assicurare equità di trattamento, per lo meno in termini di attenuazione dell'effetto di disuguaglianze delle posizioni di partenza migliorando le possibilità di realizzazione di ciascuna persona, perseguire l'efficienza nell'uso delle risorse disponibili, ecc. Se ciascuno degli obiettivi è irriducibile agli altri, il fatto ciascuno generi un ordinamento diverso degli stati del mondo riflette l'esistenza di incomparabilità ed inconfontabilità, possibilmente incommensurabilità, dei valori perseguiti dai principi di base. Non sarebbe solo il giudice a potersi trovare di fronte a questo problema ma anche il legislatore o il governo potrebbe dover far i conti con esso, con situazioni in cui promuovere il rispetto di uno dei valori perseguiti comporta sacrificio di un altro, quando i due valori sono incommensurabili e non comparabili tra di loro.³⁰

³⁰ Si noti che un problema di incompletezza del tutto analogo a quello in esame si pone anche per ogni persona. Ognuno di noi persegue più valori tra loro incommensurabili, la vita, l'amore, inteso in tutta l'ampiezza del termine, il sapere, la bellezza, ecc. Ciascuno di essi ordina gli stati del mondo raggiungibili ma in modo non sempre compatibile con l'ordinamento generato dagli altri. Scegliere un comportamento e perciò quale stato del mondo raggiungere è sempre scegliere una combinazione di livelli di realizzazione dei valori di base e combinazioni diverse possono non essere confrontabili, privilegiano, ad esempio, il sapere a spese della bellezza. Di fatto, non poter evitare di tenere un qualche comportamento costringe a decidere quale completamento delle preferenze si adotta e decide il tipo di persona che si sceglie di essere. L'esistenza di questo tipo di decisioni è ciò che determina la "libertà da" di cui gode un individuo. Su questi punti si veda, ad esempio, l'Appendice al Cap. 2 di Beretta (2011) e la letteratura ivi citata. Nella teoria delle scelte collettive si suppone che ciascun agente sia arrivato a un completamento.

Nelle impostazioni che si rifanno alla "legge naturale" si elencano sette valori di questo tipo, ma si suppone che essi non possano mai entrare in contrasto tra di loro, così che i problemi a cui si sta facendo riferimento non possono effettivamente sorgere se non in forma molto attenuata. Quale tipo di persona si è chiamati ad essere non è oggetto di scelta della persona che può solo decidere quanto aderire a tale disegno.

Nei casi più semplici, la norma sceglie tra più soluzioni di un gioco, indifferenti tra di loro nel senso che ognuna realizza ciascuno dei valori perseguiti nella stessa misura delle altre,³¹ coordina i comportamenti in modo da individuare quale, tra due o più stati del mondo tra loro indifferenti per tutti gli agenti, verrà raggiunto. In alcuni casi permette addirittura di scegliere un equilibrio, ossia coordina i comportamenti in modo da raggiungere uno stato del mondo che domina gli altri, nel senso che permette di realizzare uno dei valori perseguiti a un livello più alto degli altri stati, senza che il livello di nessun altro valore sia sacrificato, ossia che è dichiarato preferito da tutti gli ordinamenti di base a quello che è stato, o che verrebbe presumibilmente raggiunto, se si lasciasse che il coordinamento tra i comportamenti dei diversi agenti emergesse, vuoi tramite accordo, vuoi tramite l'adozione di una regola sociale da parte della collettività.³² In questi casi, però, mentre può essere

³¹ L'esempio tipico è quello della scelta tra imporre il rispetto della destra o della sinistra nella circolazione stradale.

³² Che, costruendo un'autostrada, sia opportuno prevedere corsie di emergenza e regolamentarne l'uso sembra cosa ovvia. Ma per molto tempo, e alcune ancora oggi, ne sono sprovviste. Però non sempre, anche in casi del tutto simili, si ha intervento pubblico. Si sa che la disposizione dei tasti sulla macchina da scrivere era stata studiata nell'epoca in cui premere un tasto metteva in moto un martelletto ed era importante limitare al massimo i casi in cui martelletti vicini si incrociavano. Ma, dopo l'introduzione della pallina rotante e ancor più dopo quella della videoscrittura, questa esigenza è venuta meno. Disporre i tasti in ordine alfabetico abbasserebbe i costi di apprendimento della dattilografia e probabilmente anche i tempi di battitura. Ma le tastiere oggi in uso sono identiche a quelle di un secolo fa perché introdurle avrebbe costi di aggiustamento e chi lo facesse, se lo fa isolatamente, non troverebbe mercato per i propri prodotti. Il caso a cui si è fatto riferimento è studiato in letteratura sotto il nome di QWERTY ed è rilevante perché illustra molto bene quanto sia importante il sentiero percorso per arrivare ad un equilibrio e quanto costi cambiarlo, quando si vuole cercare di capire le ragioni per cui esso prevale e persiste. Ma forse l'esempio più interessante è quello dei giochi tipo cervo-coniglio a cui Rousseau lega l'emergere della volontà generale.

necessaria,³³ non è neppure chiaro se vi sia effettivamente incertezza sulla norma da adottare.

L'incompletezza diventa un problema soprattutto in presenza di conflitti tra i diversi valori di base. Quando si interviene in queste situazioni con una norma, si sceglie tra equilibri, tra stati del mondo, che non sono comparabili tra loro: in altre parole, si privilegiano alcuni valori a spese di altri, in una situazione però di incommensurabilità e non comparabilità tra i guadagni in alcuni campi e le perdite in altri.

I conflitti tra valori si traducono molto spesso in conflitti di interessi tra gli agenti e le scelte diventano quelle degli interessi di chi privilegiare e di chi sacrificare. In economia si era abituati, o per lo meno lo si era fino a pochi decenni or sono,³⁴ a dare per scontato che si potesse usare il criterio di Pareto nel dirimere i conflitti, ma si sapeva che questo criterio genera un ordinamento incompleto. Quando si sceglie tra stati che non sono comparabili, si ha a che fare con decisioni che avvantaggiano qualcuno ma danneggiano qualcun altro, e il solo criterio di Pareto non basta a giustificarle, in qualunque direzione vadano le decisioni.³⁵

In realtà, il problema, se ci si limita al punto di vista dell'economista, può essere più o meno serio a seconda dei campi in cui sorge. Quando si ha a che fare con problemi di quattrini, se si può misurare il vantaggio ed il danno in termini monetari, pur di non essere troppo sofisticati,³⁶ è spesso possibile vedere se il vantaggio otte-

³³ Dal momento che in sua assenza si finirebbe in una situazione giudicata da tutti peggiore da quella a cui porta l'osservanza della norma.

³⁴ Dopo la dimostrazione della "impossibilità del paretiano liberale", si sarebbe molto più cauti. Su questo punto, si rimanda a Sen (1970). L'argomento è stato toccato anche nell'Appendice al Cap. 3 di Beretta (2011).

³⁵ Forse perché ama complicarsi la vita, l'economista ritiene che sia assai difficile misurare e valutare i vantaggi o i danni subiti dalle parti in gioco per effetto di una decisione piuttosto che di un'altra, e ritiene altresì che, anche in assenza di questo problema, i vantaggi dell'uno e gli svantaggi dell'altro non siano normalmente intercomparabili.

³⁶ Chi studia economia del benessere certamente metterebbe in evidenza che il criterio di compensazione ha forti limiti e non è sempre risolutivo ma chi fa Industrial Organization su questi punti sarebbe dispostissimo a transigere.

nuto dall'uno è così grande da permettergli, almeno potenzialmente, di compensare il danno dell'altro. I problemi nascono quando la compensazione in moneta non è un effettivo sostituto per la lesione degli interessi dell'altro.³⁷ Più in generale, mentre è vero che, in molti casi, gli interessi economici non possono essere messi su un piano di parità con altri e più importanti valori promossi dall'ordinamento giuridico, è pericoloso trascurare il fatto che determinano l'ambito di libertà di cui gode un individuo, decidono il grado e peso delle disuguaglianze e quindi la distribuzione delle possibilità di realizzazione dell'idea di persona che un individuo nutre.

In presenza di valori incommensurabili e non comparabili tra loro, non ha senso scegliere in astratto di privilegiarne uno a scapito di un altro.³⁸ In questo campo sembra però applicabile il teorema di (im)possibilità di Arrow. Nel caso in questione, quel che ci si chiederebbe, in termini grossolani, è se esista un ordinamento completo e coerente derivabile dagli ordinamenti di base generati da ciascuno dei valori che l'ordinamento tutela e persegue che: a) non ponga vincoli su come i diversi valori perseguiti dal sistema giuridico ordinano i vari stati del mondo, purché questi generino ordinamenti completi e transitivi delle alternative in gioco;³⁹ b) indichi come preferito uno stato ad un altro se tutti gli ordinamenti generati dai vari valori giudicano il primo migliore del secondo;⁴⁰ c) renda l'ordine in cui due stati del mondo sono posti indipendente da come eventuali altri stati del

³⁷ Si pensi alla compensazione per i danni provocati da un incidente automobilistico che porta alla menomazione permanente o alla morte di un individuo, o all'essere costretti ad accettare, sia pure dietro compenso, l'abbattimento della magione avita, luogo di raccolta dell'intera famiglia da tempo immemorabile.

³⁸ Per fare un esempio che riguarda la sfera individuale, non ha senso chiedersi se sia meglio la musica o la poesia, o nella sfera giuridica, se si debbano tutelare le libertà individuali o il bene comune.

³⁹ Quella che nella teoria delle scelte collettive viene detta condizione di dominio universale.

⁴⁰ Quella che nel campo delle scelte collettive viene detta la condizione debole di Pareto.

mondo raggiungibili siano ordinati rispetto ad essi;⁴¹ e, infine, d) non faccia di un unico valore il criterio ultimo di giudizio per la costruzione dell'ordinamento complessivo.⁴²

Se si segue la dimostrazione di Arrow, si deve concludere che un ordinamento completo e transitivo che soddisfi le condizioni a, b, e c coincide con uno degli ordinamenti di base di partenza, ed è indipendente da come gli altri criteri di base ordinano le alternative considerate.⁴³

Alla luce di questo risultato, quel che si può chiedere è forse che l'insieme di norme adottate sia coerente ma ammettere che possa essere incompleto. In pratica questo richiede di accettare che vi siano sempre ambiti in cui si è costretti a scegliere, non quali valori privilegiare perché in astratto sono tra loro incommensurabili ma, a misurare il loro grado di realizzazione⁴⁴ e ad accettare trade-off,⁴⁵ sacrifici del livello di realizzazione di uno a favore di quello di un altro, con riferimento al concreto caso di conflitto e tendenzialmente circoscritti a quel caso e a quelle circostanze. In queste situazioni e con queste modalità, l'intervento del legislatore "completa", ma solo localmente, il sistema di norme, mettendo in grado di decidere come debba

⁴¹ Quella che nell'ambito delle scelte collettive viene detta condizione di indipendenza dalle alternative irrilevanti.

⁴² La cosiddetta condizione di non dittatorialità. Sul teorema di Arrow, si veda Arrow (1963) o Sen (1970). Questo argomento è stato affrontato anche nell'appendice al Cap. 3 di Beretta (2011).

⁴³ In realtà, per ottenere questo risultato bisogna dare un contenuto molto forte alla condizione di coerenza, sostanzialmente chiedere che l'ordinamento generale sia transitivo. Se si indebolisce questa ipotesi, chiedendo solo la quasi transitività, si ottiene una gerarchizzazione dei criteri, con alcuni che sono dominanti nel determinare il giudizio complessivo indipendentemente da cosa dicono gli altri criteri e se lo si indebolisce ulteriormente chiedendo ad esempio solo la non contraddittorietà, esiste un criterio di base che è in grado di impedire che un'alternativa che esso giudichi inferiore ad un'altra venga dichiarata migliore dell'altra dal criterio generale, sempre indipendentemente da quello che dicono gli altri criteri.

⁴⁴ Potenzialmente violando la condizione c.

⁴⁵ E quindi considerarli intercomparabili.

essere risolto quel determinato conflitto tra valori, in quelle particolari circostanze, ed è questo riferimento al caso concreto che può consentire al legislatore di giustificare il particolare completamento prescelto, perché e in che misura, in quelle circostanze, certi valori sono salvaguardati e altri sacrificati.

L'incompletezza del sistema, ed il mutare della realtà e delle circostanze che vengono regolate, in sostanza dell'insieme degli stati del mondo considerati possibili, consente e impone un'evoluzione della normativa giuridica, un adattamento al nuovo. Queste possibilità ed esigenze pongono però problemi. V'è certamente un'esigenza di coerenza tra i vari completamenti in atto in un certo momento storico. D'altra parte, ci si deve chiedere se la coerenza permetta tutta l'evoluzione richiesta. In altre parole, ci si deve chiedere se e quando è necessaria una rottura della coerenza con l'ordinamento precedente, cosa comporta la rottura, l'innovazione radicale in contrasto con la normativa fino ad allora adottata.

Vi sono poi almeno due problemi a cui si può fare solo un cenno.

Per quanto riguarda il primo, se effettivamente il sistema giuridico tenta di perseguire simultaneamente più valori, incommensurabili e non intercomparabili, l'incompletezza del sistema sembra dover essere endemica. È probabile, o almeno possibile, che il conflitto tra di essi finisca davanti al giudice prima che il legislatore abbia decretato alcunché. Il giudice è obbligato a dare sentenza. Che fondamento e che ruolo ha questa sentenza?

Gran parte delle costituzioni elenca un insieme di diritti dei cittadini considerati inviolabili, quello alla vita e alla libertà ma, ad esempio, anche quello alla salute e all'educazione. Quando un cittadino invoca la tutela di uno di diritti costituzionalmente garantiti, il giudice non può che sentenziare in favore del ricorrente. Soddisfare questi diritti ha però dei costi: o si sacrifica la spesa destinata e perciò il grado di tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti⁴⁶ op-

⁴⁶ Si spende di più per la tutela della salute ma si sacrifica l'educazione oppure quello a condizioni di vita minime, tali da consentire un'effettiva partecipazione alla vita sociale, il diritto alla casa e così via.

pure si deve aumentare l'imposizione, alterando l'equilibrio tra l'ambito lasciato all'espressione delle libere decisioni individuali e quello riconosciuto alle decisioni collettive. In altre parole, l'intervento del giudice volto a tutelare un valore, può decidere, sia pure indirettamente, quante risorse debbano essere dedicate ad esso, e talvolta anche chi debba sopportarne l'onere, almeno nel caso che considera. Chi dovrebbe decidere il livello complessivo della spesa da sostenere, la sua ripartizione tra le varie finalità e il suo finanziamento? Che effetto ha l'intervento di un organo giudiziario sull'autonomia della decisione politica, del potere legislativo o di quello esecutivo?

Un secondo problema è legato al fatto che, in un'ottica un po' naif, ci si aspetta che, al manifestarsi di un'incompletezza, vi si ponga rimedio. Ma in molte impostazioni filosofiche si ritiene che un valore essenziale non possa mai essere sacrificato per perseguirne un altro:⁴⁷ questo significa che, per queste impostazioni, esistono completamenti che pur essendo possibili, non devono essere fatti.⁴⁸ V'è una teoria sulle condizioni in cui i "completamenti", chiunque li effettui, sono ammissibili e sulle proprietà generiche di cui debbono comunque godere?

⁴⁷ Riemerge qui il ruolo dell'incommensurabilità e non intercomparabilità dei valori in gioco, fortemente sottolineato, ad esempio, dalle impostazioni basate sulla legge naturale.

⁴⁸ Più radicalmente, ci si deve chiedere se non vi siano ambiti in cui, pur potendo agire, l'uomo debba accettare di non poter decidere o di non dover essere lui a decidere.

Finito di stampare da
Gi&Gi srl - Triuggio (MB)
Dicembre 2015



9788834331743